



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 99

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

253^a seduta: martedì 16 febbraio 2016

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 10
BLUNDO (M5S)	9
BORLETTI DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo	3
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	7
MORONESE (M5S)	6

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02093, presentata dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, l'interrogazione in esame è volta ad ottenere chiarimenti in merito a un progetto di restauro, consolidamento, valorizzazione e accoglienza eseguito da questa amministrazione sulla Reggia di Carditello.

Vorrei precisare al riguardo che l'intervento sul complesso di Carditello è stato avviato direttamente dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio, col concerto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania (allora competente) ed oggi con il Segretariato regionale della Campania, organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituzionalmente competenti successivamente all'acquisizione del bene in questione al patrimonio dello Stato, avvenuta nel gennaio del 2014, dopo decenni di abbandono e, per tali ragioni, ricadente anche nelle fattispecie elencate nella legge regionale n. 9 del 1983 e successive modificazioni.

Si è immediatamente proceduto a redigere il progetto di un intervento mirato prevalentemente ad arginare la curva del degrado e ad evitare il rischio che si verificassero ulteriori crolli con la perdita totale del bene. Per questa ragione, la filosofia del progetto è stata indirizzata alla individuazione delle priorità, individuate in una condizione diffusa di deterioramento degli elementi costruttivi, per decenni esposti alle intemperie.

L'intervento si è configurato quindi come una serie di operazioni localizzate, interessanti prevalentemente le coperture, che sono state tutte oggetto di revisione con il rifacimento di alcune di esse o parziali sostituzioni in altri casi. Sempre, comunque, gli interventi previsti hanno completamente conservato l'originale struttura, quindi senza alcuna variazione morfologica, tecnica o compositiva che possa aver in alcun modo modifi-

cato la volumetria, la destinazione degli ambienti o l'assetto statico della struttura e dell'edificio e con l'esclusione di qualsiasi intervento comportante l'impiego di calcestruzzo o strutture metalliche, nel rispetto delle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), pubblicate il 19 gennaio 2011.

In questa logica è stato redatto il progetto di livello definitivo, così come previsto dalla normativa vigente (codice degli appalti, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), completo di grafici sottoscritti dal collaudatore in corso d'opera riportanti gli interventi, depositati presso il Segretariato regionale per la Campania con una copia conservata in cantiere, a disposizione della commissione di collaudo in corso d'opera.

Allo scopo di dare tempestività ai lavori, rispettare il cronoprogramma e la tempistica imposta dalle particolari caratteristiche del finanziamento (fondi POIN), alla liberazione degli ambienti la Soprintendenza ha avviato le seguenti attività: redazione di progetti esecutivi per porzioni; posa in opera di elementi portanti preventivamente progettati e da sottoporre a verifiche di stabilità in corso d'opera. Per tutti gli elementi portanti la stazione appaltante (Segretariato regionale per i beni culturali della Campania) ha proceduto a nominare il collaudatore in corso d'opera nel maggio del 2015. Questi, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, è stato individuato all'interno della commissione di collaudo precedentemente nominata con decreto n. 17647 del dicembre del 2014, costituita da dipendenti dell'amministrazione, ai quali non spetta alcun compenso professionale fuori dagli incentivi previsti dalla normativa e come disciplinati dall'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

In occasione delle visite di collaudo in corso d'opera la Soprintendenza riferisce che la commissione non ha rilevato alcuna irregolarità in merito alle procedure adottate per l'attuazione dell'intervento, tant'è che nel corso della seconda visita, avvenuta il 16 luglio 2015, il collaudatore statico in corso d'opera ha potuto effettuare specifiche verifiche e ha constatato che in seguito alle prove di carico cui la struttura è stata sottoposta tutti gli elementi hanno dato riscontri positivi.

Circa il deposito al Genio civile – oggetto peraltro di denuncia presso la competente procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere alla quale la Soprintendenza ha già notiziato con nota del 10 giugno del 2015 – occorre precisare che il progetto esecutivo strutturale, redatto secondo la tempistica e le modalità sopra indicate e regolarmente sottoscritto dal collaudatore statico in corso d'opera, è stato depositato presso la stazione appaltante (Segretariato regionale per i beni culturali della Campania) secondo le vigenti norme e secondo prassi consolidata e come peraltro confermato da quest'ultimo organo periferico con nota del 10 luglio del 2015.

Non vorrei addentrarmi nell'elenco delle normative e della giurisprudenza consolidata in materia ma, come chiarito in una nota della Soprin-

tendenza di Caserta alla Giunta regionale della Campania-servizio sismico, le norme richiamate fanno riferimento a lavori strutturali in zona sismica rientranti nelle norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), mentre è necessario chiarire che gli stessi, come ampiamente esposto in premessa, si configurano come una serie di interventi locali, ragione che rende inapplicabili le norme relative al rilascio dell'autorizzazione sismica perché rientranti nella fattispecie descritta al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge regionale della Campania n. 9 del 1983, e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010 (regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania), regolamento n. 4 del 2010, come descritti all'allegato I, riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti (paragrafo 8.4.3 NTC 2008) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 65 del 3 agosto 2010, lavori minori di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale n. 4 del 2010 (definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei settori provinciali del genio civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9 del 1983) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 9 del 1983), lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione-settore 08.

Diversamente quindi da quanto sostenuto, ovvero che anche le amministrazioni periferiche dello Stato dovrebbero depositare il progetto presso il competente genio civile e dotarsi della preventiva autorizzazione all'esecuzione di lavori strutturali in zona sismica, come previsto dall'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, si ribadisce che l'intervento in corso non ricade nelle tre tipologie di intervento descritto, sia dall'articolo 137 del citato testo unico, che dagli articoli 17 e 18 della legge n. 64 del 1974 per le ragioni soprariportate; ed il parere n. 206 del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 10 febbraio 2011, ribadisce quanto affermato in precedenti pareri e conferma «la prassi seguita dalle Amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di lavori pubblici in relazione agli adempimenti previsti dalle leggi n. 1086 del 1971, n. 64 del 1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, a condizione che venga garantito il rispetto della finalità delle norme predette, finalizzate ad assicurare la sicurezza delle costruzioni e quindi la pubblica incolumità, tramite: la conservazione (il deposito) dei progetti strutturali esecutivi, attraverso procedure dedicate, la verifica della corrispondenza dei progetti stessi alle norme tecniche vigenti (l'autorizzazione), nonché la vigilanza in corso d'opera e il collaudo secondo le modalità previste per legge».

In conclusione, ferma restando la massima, doverosa disponibilità a riferire tempestivamente al Parlamento sui lavori in corso a Carditello ogni qual volta sarà richiesto e a prestare ascolto ad ogni segnalazione circa possibili criticità, sia consentito esprimere rammarico per il protrarsi

di polemiche sull'operato di questa Amministrazione, nonostante l'impegno profuso per l'intervento in corso su un sito di importanza storica e monumentale eccezionale il cui recupero alla vita civile e alla cultura, in un contesto sociale notoriamente assai difficile, riveste un'importanza che non può essere sottovalutata.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, non vorrei sembrare brutale, ma per poter dire di essere soddisfatta di una risposta ad un'interrogazione non dovrei formulare domande.

Vorrei partire dalla parte finale della risposta dell'onorevole Sottosegretario, che peraltro ringrazio per la sua disponibilità, là dove si accenna alle polemiche circa l'operato dell'Amministrazione verso un sito importante come quello di Carditello. Nessuno ha messo in dubbio né l'attenzione del Ministero né quella della nostra Commissione, che sono palesi. Tuttavia, quando vi è un interessamento notevole, manifestato anche con i fatti, da parte del Governo per un sito e poi localmente – mi riferisco alla Soprintendenza o alle amministrazioni locali – non si dà seguito ai buoni intenti profusi dall'amministrazione centrale, occorre a mio avviso una maggiore attenzione e spetta al Ministero effettuare eventuali controlli.

Il Governo ha evidentemente cercato di dare delle indicazioni, ma a me sembra semplicemente che si tenti di trovare un appiglio per coprire la situazione attuale. Esistono normative nazionali e regionali che enunciano precisi obblighi quando si iniziano dei lavori, quindi è assurdo parlare di prassi; e trovo gravissimo che nella risposta si sia fatto riferimento più volte ad una prassi consolidata, perché c'è una norma nazionale (che lei ha anche menzionato, onorevole Sottosegretario) in cui si prevede che all'inizio dei lavori si debba depositare il progetto anche strutturale, attendere i 60 giorni previsti per legge, ottenere l'autorizzazione e poi procedere con l'inizio dei lavori. L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta il 10 novembre e i lavori sono iniziati il 3 dicembre 2014; c'è stata una visita, anche alla presenza della Soprintendenza, nel corso della quale uno dei firmatari delle varie denunce relative a questo progetto, l'architetto De Santis, ha effettuato una documentazione fotografica da cui si rileva, in primo luogo, che nel cartello esposto all'esterno del cantiere non vi è il nominativo di nessun collaudatore o di nessun progettista; in secondo luogo, da un'altra fotografia, si evince che al 15 maggio 2015 sono state rifatte per intero le capriate del capannone F. Si tratta quindi di lavori di non poco conto, per i quali si sarebbe dovuto tenere conto di un progetto strutturale verificato, ma ciò non è avvenuto. Lei sostiene che comunque il progetto è stato depositato con nota del 10 giugno presso gli uffici del Segretariato (e non presso il Genio civile), ma le foto sono del 15 maggio, quindi ciò è avvenuto dopo la presentazione delle denunce e comunque con cinque mesi di ritardo dall'inizio dei lavori. Quindi, il progetto è stato depositato – ma non significa che si sia ottenuta l'autorizzazione – ma ciò è avvenuto in data successiva alle denunce. Tra l'altro, il giorno 4 giugno (a me risultava il 4 giugno e non il 10), anziché depositare il progetto strutturale, visto che questi lavori sono stati fatti, come da documentazione

fotografica, sarebbe stato opportuno presentare al Genio civile una richiesta di sanatoria, perché i lavori erano iniziati; poiché si era verificato che l'autorizzazione non c'era, al massimo, per mettersi in regola con le carte – come ci piace dire solitamente – si sarebbe dovuto chiedere una sanatoria.

Lei ha affermato, onorevole Sottosegretario, che in corso d'opera è stato utilizzato personale dell'amministrazione dello Stato che quindi non andava pagato; tuttavia nel quadro economico del progetto queste figure non vengono minimamente menzionate e non risultano da nessuna parte, mentre avrebbero dovuto essere inserite ma a costo zero, essendo dell'amministrazione comunale. So che è stato aperto un fascicolo presso la procura; sarà mia cura prestare la massima attenzione affinché almeno la magistratura faccia il proprio dovere e spero che questa indagine possa andare avanti, affinché emergano le responsabilità della Soprintendenza e dell'amministrazione locale per i lavori che sono stati fatti.

Mi avvio alla conclusione perché so che il tempo a mia disposizione è poco. Una volta accertato (era il 15 maggio) che erano stati fatti questi lavori strutturali che non erano consentiti, visto che l'autorizzazione antisismica mancava, anche l'amministrazione comunale avrebbe dovuto, così come prevede la legge, fare le opportune verifiche e chiedere la sospensione.

Io non sono contraria a questo progetto; desidero che i lavori presso la Reggia di Carditello vengano effettuati e che essa venga restituita, come è giusto che sia, ai cittadini; ma i lavori devono essere fatti a norma di legge. Questa prassi consolidata di non rispettare la legge, soprattutto da parte della pubblica amministrazione, è inaccettabile. Visto che il Governo, tramite il Ministro, ha proceduto, per lo meno in questi tre anni in cui ce ne siamo occupati parallelamente, a fare delle buone cose, sarebbe opportuno fare in modo che questo sforzo non venga reso vano perché qualcuno non sa rispettare la legge.

In conclusione, ringrazio il Governo per la risposta, ma non mi ritengo soddisfatta.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-02468, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione cui si risponde si ricorda anzitutto che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 114, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per il triennio 2016-2018.

L'Amministrazione è fermamente intenzionata a dare esecuzione a tale disposizione e, affinché i nuovi docenti possano essere assunti per l'avvio del prossimo anno scolastico, sta predisponendo tutti gli atti necessari finalizzati all'emissione del bando, rispetto al quale, tuttavia, costitui-

sce atto propedeutico l'adozione del nuovo regolamento sulle classi di concorso che, dopo esser stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio scorso, dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo stesso Consiglio dei Ministri ha anche approvato, in data 24 dicembre 2015, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione a bandire la procedura concorsuale e tale provvedimento è già stato registrato dalla Corte dei conti.

Si è ritenuto opportuno e necessario che il concorso venisse bandito solo all'avvenuta conclusione dell'*iter* del nuovo regolamento di riordino delle classi di concorso, in modo che gli aspiranti possano essere selezionati sulle basi delle nuove classi. In particolare, il prossimo concorso sarà rivolto ai soli abilitati, non sarà prevista nessuna prova preselettiva, le prove saranno tese a verificare le competenze didattiche e non solo contenutistiche.

Non ricorrono quindi le condizioni per una sospensione della procedura, come prospettato dagli onorevoli interroganti. A prescindere infatti dal numero degli abilitati presenti, per assumere dalle seconde fasce occorrerebbe introdurre un'apposita norma primaria che modificasse il decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle norme in materia di istruzione), il cui articolo 399 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, poi divenute graduatorie permanenti ad esaurimento (cosiddette GAE).

Inoltre, l'impianto della legge n. 107 del 2015 è tale che, a regime, il meccanismo delle assunzioni tramite concorsi sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole consentirà di ridurre in pochissimi anni il precariato a numeri fisiologici e garantirà una programmazione degli accessi in coerenza con la scuola dell'autonomia.

Per quanto riguarda l'organico, si precisa che la definizione dell'organico 2016-2017 avverrà mediante il decreto triennale previsto dal comma 64 dell'articolo unico della legge n. 107.

In tema di mobilità, si ricorda che è stato sottoscritto in data 10 febbraio con i sindacati del comparto scuola (CGIL, CISL, UIL e SNALS) il contratto con cui sono state definite le regole per la mobilità del personale scolastico nel 2016-2017. Questo contratto conferma il rapporto leale e fattivo tra Ministero e sindacati e definisce le regole che tutti i docenti e gli ATA dovranno seguire per spostarsi di sede oppure cambiare il grado di istruzione o il tipo di posto in cui si lavora.

In particolare, il contratto definisce per la prima volta le regole per la mobilità dei docenti tra i nuovi ambiti territoriali. È stata così data attuazione all'articolo 1, comma 79, della legge n. 107 riguardante il nuovo meccanismo di assegnazione dei docenti alle scuole, che prevede la proposta di incarichi da parte dei dirigenti scolastici ai docenti inseriti negli ambiti territoriali.

Con esso si prevede, in particolare, che: gli assunti entro l'anno scolastico 2014-2015 possono fare domanda di mobilità tra le scuole, all'interno della Provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti; nel primo degli ambiti richiesti verrà effettuata l'assegnazione alle scuole, altrimenti potranno ricevere la proposta di incarico dal dirigente scolastico di una scuola di uno degli altri ambiti richiesti; gli assunti nelle fasi Zero e A avranno una sede definitiva nella Provincia in cui hanno preso servizio ma possono fare domanda di mobilità territoriale verso gli ambiti territoriali di altre Province, in subordine agli altri aspiranti; gli assunti nelle fasi B e C, provenienti dal concorso, otterranno un ambito tra quelli della Provincia in cui sono stati assunti ma possono fare domanda di mobilità verso ambiti territoriali di altre Province, in subordine agli altri aspiranti; gli assunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GAE, parteciperanno alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria D'Onghia per la risposta articolata ed apparentemente esaustiva, ma in essa si continua a sostenere un assunto che non dà una reale risposta all'interrogazione, perché non ci si è posti nella giusta prospettiva. Si vuole intervenire con un concorso che prevede circa 300 milioni da versare, a quanto si dice, al CINECA, senza neppure aver valutato di fare dei controlli su questa società che ha già dato dimostrazione di non essere all'altezza di allestire concorsi.

Soprattutto, si continua a voler scientemente ignorare che gli insegnanti abilitati hanno già affrontato delle prove concorsuali, hanno già dovuto affrontare selezioni e sono già abilitati. Se si sostiene che nel decreto legislativo n. 297 del 1994 era previsto un concorso ogni tre anni, si deve altresì avere il coraggio di dire che tali concorsi non sono stati fatti. Siamo in ritardo. Si continuano ancora a sventolare le decisioni folli – e mi prendo tutta la responsabilità di quel che dico – inserite all'interno del maxi-emendamento alla legge n. 107 del 2015. Degli insegnanti di seconda fascia abilitati sono stati esclusi a scapito di altri insegnanti con minore preparazione (visto che si è scesi nelle graduatorie). Vi sono insegnanti assunti sulla base della loro abilitazione, delle loro competenze e dei loro titoli, quindi sono insegnanti a tutti gli effetti. Come si fa a pensare ancora di dover spendere 300 milioni per fare un concorso? Non state investendo soldi di un partito e di un ente, ma si tratta di soldi pubblici, che vengono messi in gioco per far rientrare all'interno delle scuole un personale selezionato e adeguato.

Mi domando allora perché non fare un concorso per soli titoli, visto che personale adeguato e selezionato lavora già nelle scuole, ha già valutato i nostri ragazzi, ha già dimostrato di saper insegnare. Queste assurdità esistono solo in Italia. Noi continuiamo a spendere soldi facendo sperpero del denaro pubblico per un concorso che fundamentalmente in questo momento non servirebbe.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,50 alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 1349, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Comunico che è pervenuto il parere non ostativo della 1^a Commissione sui nuovi emendamenti presentati del relatore.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MORONESE, MONTEVECCHI, NUGNES, LEZZI, SERRA, GIARRUSSO, ENDRIZZI, MANGILI, AIROLA, BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA, BUCCARELLA, DONNO, MORRA – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», all'art. 93, rubricato «Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche», prevede che chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), sia tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione;

l'art. 94 prevede che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta e comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza;

l'articolo 96 prevede che gli ufficiali e gli agenti preposti ai controlli, di cui al successivo art. 103, qualora accertino delle violazioni sono tenuti a redigere un processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione. A sua volta, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni e, nel frattempo, ordina, con decreto motivato, la sospensione dei lavori (art. 97);

l'art. 103, in tema di attività di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche, dispone altresì che nelle zone sismiche gli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei Comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della prescritta autorizzazione regionale. Costoro devono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità delle norme antisismiche ed eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici quando accedano per altri incarichi nei comuni danneggiati, compatibilmente con detti incarichi;

in Campania, in materia di rischio sismico, si applica, tra l'altro, la legge regionale n. 9 del 1983, recante «Norme per l'esercizio delle fun-

zioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico» (Bollettino ufficiale Campania del 26 gennaio 1983, n. 8), come modificata da successivi provvedimenti legislativi, che in particolare all'art. 3 precisa che «La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore»;

considerato che:

la reggia di Carditello è un complesso monumentale che dal mese di gennaio 2014 è stato inserito nel patrimonio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e rappresenta uno dei 22 siti reali dei Borbone di Napoli;

il real sito di Carditello ricade nel comune di San Tammaro (Caserta), classificato come «zona 2» di «media intensità sismica», ovvero come zona in cui possono verificarsi forti terremoti;

in detto territorio comunale, dunque, prima di dar corso a qualsiasi intervento che riguardi la parte strutturale dei fabbricati, deve essere richiesta la prescritta autorizzazione sismica senza la quale non è possibile iniziare lavori;

in materia di sicurezza del patrimonio culturale e dell'attività di tutela e mitigazione del rischio sismico, in caso di lavori di restauro e consolidamento è prescritta l'attuazione secondo l'approccio del «miglioramento sismico»; infatti, il decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) all'art. 29, «Conservazione», al comma 4, stabilisce che «Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale». A tal proposito è stata adottata dal segretariato generale del Ministero, la circolare n. 15, prot. 5041 del 30 aprile 2015, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico»;

considerato altresì che:

il progetto n. 15 del 16 aprile 2014 di «restauro, consolidamento, valorizzazione ed accoglienza del patrimonio storico artistico e naturalistico della Reggia di Carditello in San Tammaro (CE)», per un importo di 3 milioni di euro, pubblicato sul sito della Direzione regionale del Ministero è stato aggiudicato definitivamente in data 10 novembre 2014;

da dati in possesso degli interroganti risulterebbe che pur trattandosi di intervento di restauro e consolidamento, quindi di lavori che interessano la struttura portante dei fabbricati (solai, coperture, eccetera), tra gli elaborati di progetto non siano presenti gli esecutivi strutturali, né nel quadro economico (elab. 14) né nel capitolato speciale d'appalto (elab. 19) si fa menzione del collaudatore strutturale e del progettista delle strutture, dei loro compiti e dei loro compensi. Inoltre, nel contratto, dove sono menzionate tutte le figure professionali con relative nomine, non si

fa cenno al progettista strutturale, al collaudatore strutturale né tanto meno ad una commissione di collaudo;

ciononostante i lavori di restauro e consolidamento del real sito di Carditello hanno avuto inizio il 3 dicembre 2014; tali lavori, come si evince dai grafici e dal computo metrico, prevedono, tra l'altro, il rifacimento di solai di interi corpi di fabbrica. Tra questi rientra il «capannone F» dove è previsto, come riportato nella tav. 14, l'integrale rifacimento del solaio di copertura; infatti nella «tipologia di intervento sulle capriate dei tetti», per il «capannone F» è previsto: «100% realizzate ex-novo» e nella tav. 13 viene riportato tra i «solai parzialmente o totalmente crollati da ricostruire». Dal computo metrico (elab. 10) si evince che il solo solaio di copertura del «capannone F», da realizzare ex novo, sviluppa la non trascurabile superficie di 656,94 metri quadrati;

considerato infine che:

come si evince da documentazione fotografica, realizzata il 15 maggio 2015, alla presenza dei rappresentanti della Soprintendenza della provincia di Caserta, l'architetto Salvatore Buonomo e la responsabile del progetto di restauro architetto Giuseppina Torriero, le capriate del solaio di copertura del «capannone F» risultavano già completamente realizzate e poste in opera;

in merito alle criticità evidenziate sono state presentate 3 denunce: una del circolo di Legambiente di Casapesenna del 4 giugno 2015 indirizzata alla Procura della Repubblica e alla Soprintendenza, avente ad oggetto la questione legata all'abbattimento degli alberi, nonché l'autorizzazione antisismica; due denunce riguardanti principalmente le problematiche attinenti al progetto strutturale e all'autorizzazione antisismica e precisamente una dell'architetto De Santis, indirizzata il 5 giugno 2015 alla Procura (con integrazione presentata il 2 luglio 2015) e al genio civile (con integrazione del 14 luglio 2015); l'altra del 10 giugno 2015 dell'architetto De Santis indirizzata al sindaco di S. Tammaro e alla Polizia municipale, settore edilizia, con diffida a porre in essere gli opportuni controlli previsti per legge;

il 10 giugno 2015 la Soprintendenza della provincia di Caserta, in una nota a firma del soprintendente architetto Salvatore Buonomo e della responsabile del progetto di restauro architetto Giuseppina Torriero ed indirizzata al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, rispondendo alla denuncia del circolo Legambiente, ha precisato «che il progetto strutturale delle opere (...) in data 4.6.2015 con nota n. 1906 della scrivente, è stato depositato presso l'Amministrazione pubblica competente, con funzioni di stazione appaltante (Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per Campania)»;

il 30 giugno 2015, inoltre, il Comune di S. Tammaro, rispondendo alla denuncia del 10 giugno 2015 ha affermato che «agli atti della Commissione sismica del Comune di S. Tammaro non esistono pratiche riconducibili al Real Sito Carditello»;

a giudizio degli interroganti, considerate le circostanze evidenziate, si può dedurre che i lavori strutturali erano già in corso prima del deposito

del progetto strutturale per l'ottenimento della prescritta autorizzazione sismica, quindi, i lavori sarebbero stati eseguiti in violazione agli art. 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative in merito intenda adottare;

se sussista un'autorizzazione ad hoc che consenta alle Soprintendenze di eseguire lavori strutturali in assenza della prescritta autorizzazione sismica e comunque prima del deposito del progetto strutturale;

se, avendo già eseguito opere strutturali in assenza della prescritta autorizzazione sismica, sia consentito alle soprintendenze presentare un semplice deposito senza ricorrere alla prevista richiesta di sanatoria per le opere già eseguite;

se, avendo già eseguito opere strutturali in assenza di deposito del relativo progetto esecutivo e quindi in violazione alla normativa antisismica, sia consentito alle soprintendenze della Campania di presentare la necessaria richiesta in sanatoria non al genio civile competente, ma presso i propri uffici regionali ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983, art. 2, commi 6 e 7, che non contempla il deposito a sanatoria;

se risulti che il collaudatore strutturale (o la commissione di collaudo) nel corso delle visite abbia riscontrato l'esecuzione di opere strutturali in assenza del deposito e della prescritta autorizzazione sismica, e quindi in violazione alla normativa antisismica, atteso che la menzionata legge regionale n. 9 del 1983, all'art. 5, rubricato «Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche», assegna un ruolo fondamentale al collaudatore in corso d'opera, il quale controlla prima dell'inizio dei lavori i calcoli statici, esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate e provvede, unitamente al direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi, anche considerando che l'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il rilascio del suo certificato di collaudo;

se, nel caso di lavori seguiti dalle soprintendenze, sia consentito omettere sul cartello di cantiere il nominativo del progettista strutturale, gli estremi di approvazione del progetto strutturale nonché il nominativo del collaudatore strutturale;

se, nel caso di specie, risulti che l'organismo addetto alla vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, preposto ai sensi dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, abbia segnalato, ai sensi dell'art. 96, al settore provinciale competente del genio civile tali violazioni per consentire l'emissione del prescritto provvedimento di sospensione dei lavori, come da art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e della necessaria segnalazione all'autorità giudiziaria competente;

se, in considerazione delle criticità evidenziate, il Ministro ritenga che sia lecito appaltare lavori strutturali in assenza del progetto esecutivo strutturale e delle figure professionali (strutturista, geologo e collaudatore) necessarie per controllare e collaudare tali lavori, nonché contabilizzare

lavori strutturali da appaltare in assenza di un progetto esecutivo che riporti esattamente le porzioni di un immobile da realizzare ex novo, le porzioni da sostituire e le porzioni da consolidare, atteso che i lavori contabilizzati ammontano a circa 3 milioni di euro;

se rientri tra i compiti dei tecnici comunali e della Polizia municipale, settore edilizia, del Comune di San Tammaro, territorio dove ricade il real sito di Carditello, effettuare sopralluoghi per accertare l'esistenza di titoli e/o autorizzazioni inerenti ai lavori in corso e, in caso di assenza di tali interventi, se intenda adottare gli eventuali provvedimenti repressivi di competenza.

(3-02093)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, COTTI, GIARRUSSO – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

da notizie apparse su testate giornalistiche on line («Orizzonte-Scuola» del 14 dicembre 2015) sarebbe imminente, a detta del Ministro in indirizzo, Stefania Giannini, e del sottosegretario di Stato Faraone, la pubblicazione del bando di concorso a cattedra per docenti abilitati precari. Secondo gli esponenti del Governo, le prime prove scritte dovrebbero svolgersi nei mesi di aprile-maggio e saranno sottoposte a una correzione informatizzata, al fine di accelerare la selezione, procedere entro giugno alle prove orali e avere le graduatorie di merito pronte per il 1° settembre 2016;

appare difficile quantificare con chiarezza la platea dei docenti interessati al concorso. Nonostante le ripetute richieste e pur essendo un'operazione che richiede pochi secondi, nessun censimento sulla consistenza degli iscritti abilitati presenti nelle graduatorie d'istituto è stato mai reso noto, per classe di concorso, provincia, anni di servizio, escludendo le sovrapposizioni. Secondo calcoli presunti dal Ministero, dovrebbero essere 180.000-200.000, ma queste stime risulterebbero macroscopicamente fuorvianti. Infatti, in alcune classi di concorso gli abilitati saranno inferiori ai posti e viceversa in altre. Ad esempio, per il concorso per infanzia e scuola primaria si ipotizza l'eventuale utilizzo dello strumento della prova preselettiva, come accaduto nel concorso del 2012;

considerato che il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Buona scuola), prevede la chiusura definitiva delle graduatorie a esaurimento (GAE) e ciò sta favorendo l'immissione in ruolo di insegnanti con punteggi particolarmente bassi che, nello svolgimento dell'attività didattica, richiedono paradossalmente il fondamentale supporto degli insegnanti precari e maggiormente titolati che il 2016, qualora non superassero il concorso, si ritroverebbero disoccupati;

ritenuto che:

per la copertura di almeno 50.000 cattedre vacanti si sarebbe potuto fare affidamento sui docenti abilitati di II fascia d'istituto, già ampiamente formati e con un'esperienza decennale di insegnamento, evitando

che molti di loro fossero costretti a partecipare a un concorso nazionale, quindi a una nuova prova di selezione, che comporta nuovi costi per i partecipanti e l'intera collettività, in ottemperanza anche alla sentenza europea contro l'abuso di precariato. Inoltre, per molti docenti abilitati di II fascia, dopo aver in passato sostenuto costi notevoli per la frequentazione di corsi abilitanti, il Consiglio di Stato ha stabilito con diverse sentenze il loro obbligatorio inserimento in GAE;

a garanzia del riconoscimento delle competenze acquisite nelle scuole durante gli anni di tirocinio, forse sarebbe più opportuno procedere, ai fini delle assunzioni, ad uno scorrimento scaglionato delle graduatorie degli abilitati di II fascia trascurati, al pari di quelli di III fascia, dal piano assunzionale del Governo Renzi;

sulla data di pubblicazione del bando si è già in notevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista nel comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, cioè quella del 1° dicembre, e questo sarebbe, a parere degli interroganti, già motivo valido di sospensione della prevista procedura concorsuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere alla sospensione della procedura concorsuale che, alla luce della notevole disponibilità immediata offerta dalle graduatorie d'istituto, facilmente trasformabili in provinciali, e quantificabile in circa 50.000 docenti abilitati di II fascia per la copertura delle cattedre vacanti, sembra rappresentare uno spreco di denaro pubblico;

se stia valutando eventuali modifiche legislative volte a trasformare l'organico di diritto in organico di fatto, al fine di poter contare su una maggiore disponibilità di posti da mettere in ruolo;

se stia valutando l'opportunità di istituire una procedura di mobilità per il rientro dei docenti assegnati in sedi scolastiche lontane dalla propria residenza e dalle proprie famiglie.

(3-02468)